

Situazione più complessa per chi non ha dovuto versare l'imposta nel periodo ombrello

Esenzione Imu al raddoppio

Da indicare in dichiarazione aiuti e in modello redditi

DI ANDREA BONGI

L'esenzione Imu raddoppia. Dovrà essere obbligatoriamente indicata nel quadro A della dichiarazione aiuti Covid anche dai soggetti che possono avvalersi della nuova clausola di esenzione "Es", nonché nel prospetto aiuti di stato del modello Redditi 2022 (righe RS401 e RS402). È questa la situazione che dovranno necessariamente affrontare gli operatori economici che nel c.d. periodo ombrello, che va dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022, hanno usufruito di una delle molteplici esenzioni dal versamento dell'imposta municipale sugli immobili previste dalle disposizioni emergenziali.

Alla luce del quadro sopra delineato, frutto dell'incrocio fra le nuove istruzioni della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del temporary framework, così come aggiornate dal provvedimento direttoriale del 25 ottobre scorso, e le istruzioni alla compilazione del prospetto aiuti di stato del quadro Rs, si può affermare che per l'esenzione Imu non esiste alcuna semplificazione.

Al contrario per questa tipologia di aiuti della sezione 3.1 da indicare sempre e comunque nel quadro A del modello di autocertificazione, non essendo nello stesso previsti i famigerati campi 5 e 6 (settore e codice attività) non è possibile sfruttare la condizione di esclusione del rigo RS401 espressamente prevista dalle istruzioni di entrambi i dichiarativi.

Come se non bastasse nella tabella allegata al prospetto aiuti di stato del quadro Rs

del modello Redditi 2022, all'esenzione Imu non risulta espressamente affiancato un codice aiuto da indicare nella colonna 1 del rigo RS401, per cui gli operatori economici saranno costretti all'utilizzo del codice residuale identificato con 999.

L'utilizzo del codice residuale, come ricordano le istruzioni alla compilazione del rigo RS401, costringerà gli operatori alla compilazione anche delle colonne da 3 a 11 dello stesso rigo, con l'indicazione degli estremi delle norme che hanno disciplinato il particolare regime di esenzione Imu.

Con riferimento a queste ultime occorre tener conto che la compilazione del rigo RS401 deve essere effettuata dai soggetti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione - 2021 per i soggetti solari - hanno beneficiato di aiuti di stato soggetti all'obbligo di dichiarazione. Rimanendo all'esenzione Imu dovranno pertanto essere indicate nel rigo RS401 del modello Redditi 2022 quelle riferite al dl 178/2020 per la prima rata Imu 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, nightclub e simili nonché, sempre per l'esenzione dal versamento della prima rata Imu 2021, per quella prevista dal dl 41/2021 per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dalla stessa disposizione normativa. Le altre esenzioni dal versamento Imu introdotte nel c.d. periodo ombrello, hanno infatti a ri-

ferimento le rate di competenza dell'anno 2020 e pertanto dovrebbero essere già state indicate nel rigo RS401 del modello Redditi 2021.

Tornando al modello di autocertificazione degli aiuti Covid, occorre inoltre ricordare che gli operatori economici dovranno sempre compilare anche il quadro C indicando, in ciascun rigo, il codice catastale del comune ove sono situati gli immobili per i quali si è beneficiato di tali aiuti e il numero degli immobili stessi.

Ultima precisazione. Le nuove istruzioni al modello di dichiarazione degli aiuti Covid ricordano che anche nel caso in cui il contribuente potrebbe avvalersi dell'esclusione dalla presentazione del modello avendo già reso la dichiarazione sostitutiva nell'istanza relativa all'ultimo aiuto richiesto e ottenuto (ad esempio il contributo a fondo perduto perequativo), la presenza di aiuti Imu vanifica l'esclusione qualora non sia stato compilato anche il suddetto quadro C nella precedente dichiarazione sostitutiva.

Gli aiuti Imu sono dunque da trattare con estrema cautela. In presenza degli stessi gli obblighi dichiarativi risultano aggravati e i contribuenti dovranno necessariamente cimentarsi nella compilazione, per lo stesso aiuto, di entrambe le dichiarazioni in scadenza il prossimo 30 novembre.

— © Riproduzione riservata — ■

